

**Convegno "Scenari e prospettive del diritto d'autore",
Università Europea di Roma, 27.05.2008**

*La "copia privata" e le trasmissioni televisive ad accesso condizionato:
cenni su configurabilità, caratteri e limiti*

Andrea Stazi

Abstract

Il progresso tecnologico ha "sconvolto" il tradizionale scenario della protezione del diritto d'autore. L'odierna possibilità di distribuire, scambiare e riprodurre agevolmente contenuti digitali attraverso nuovi canali, quali Internet o i terminali mobili, rende possibile in particolare che il contenuto, in qualsiasi forma esso si estrinsechi, venga distribuito e fruito senza limiti di passaggi e riproduzioni. Tuttavia, le possibilità offerte dalla tecnologia digitale pongono anche il rischio - notevolmente accresciuto rispetto all'ambiente analogico - che la circolazione o fruizione avvenga senza che i legittimi titolari dei contenuti possano esercitare un effettivo controllo.

In Italia, ai sensi dell'art. 71-*sexies* della legge n. 633/1941 come emendata dal d.lgs. n. 68/2003, le persone fisiche che abbiano acquisito il possesso legittimo dell'opera o dei materiali protetti hanno il diritto di farne una copia (anche solo analogica) per uso personale, nonostante la protezione delle misure tecnologiche. Ciò, peraltro, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o dei materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Il dettato normativo non appare riconoscere un vero e proprio "diritto" del privato alla copia per uso personale. E' evidente, peraltro, che il nostro legislatore ha inteso sancire, in conformità al diritto comunitario, la liceità e quindi l'ammissibilità della copia privata, sia pure nel rispetto di alcune condizioni, nonché, d'altronde, la possibilità di limitarla solo nel rispetto delle condizioni anch'esse indicate nei testi legislativi.

Quest'ottica, a ben vedere, consente di risolvere diverse questioni che si pongono in materia, come ad esempio fra le altre quella della eventuale rilevanza, ai fini della copia privata, della distinzione tra contenuti fruibili a pagamento (*pay-per-view*, *pay-to*) e contenuti in chiaro.

Sul tema, infine, è opportuno considerare che di recente a livello comunitario la Commissione europea, da un lato, ha lanciato una consultazione pubblica in cui ha raccolto i contributi degli interessati riguardo all'applicazione ed al futuro impatto della direttiva n. 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad o di accesso condizionato, recepita in Italia con il d.lgs. n. 373/2000; dall'altro, ha avviato una specifica (e complessa) azione con riferimento al tema, di rilievo centrale, del compenso per la copia privata.

